

## MEMORANDUM D'INTESA

La COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA e la AUSTRALIAN SECURITIES AND INVESTMENTS COMMISSION

RICONOSCENDO, nel quadro della crescente attività internazionale dei mercati mobiliari, il bisogno di reciproca cooperazione e consultazione allo scopo di accrescere la protezione degli investitori, promuovere l'integrità dei mercati finanziari, e di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni e poteri;

CONSIDERANDO l'importanza di assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti nel settore dei mercati mobiliari, applicabili in Italia ed in Australia; e

INTENDENDO quindi stabilire una piena assistenza reciproca fornendo l'ambito di cooperazione, incluse le forme di comunicazione, per una migliore intesa reciproca, per lo scambio di informazioni e per l'assistenza ai fini di indagini, consentita dalle leggi e dagli usi di Italia ed Australia;

CONVENGONO:

di concludere il seguente Memorandum d'Intesa.

### **I DEFINIZIONI**

1 Per le finalità di questo Memorandum d'Intesa

"Autorità" indica:

- (a) la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa d'Italia; o
- (b) l'Australian Securities and Investments Commission d'Australia.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") è stata istituita dalla legge n. 216 del 7 giugno 1974 ed è responsabile della supervisione e regolamentazione dell'attività di valori mobiliari, delle borse, delle società le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati od organizzati, delle società di revisione. La legge le affida poteri di indagine e la capacità di esercitare i suoi poteri al fine di cooperare con autorità estere.

L'Australian Securities and Investments Commission ("ASIC") è l'autorità nazionale competente per le società ed i valori mobiliari creata ai sensi dell'articolo 7 della "Australian Securities Commission Act 1989". L'ASIC è responsabile dell'applicazione e del rispetto della "Corporations Law" e dell'"Australian Securities Commission Act 1989", che disciplinano le società e gli operatori nel campo dei valori mobiliari. La capacità dell'ASIC di esercitare poteri coercitivi per conto di autorità estere è regolata dal "Mutual Assistance in Business Regulation Act 1992".

"Investitore": indica chiunque abbia, detenga o conferisca un ordine per l'acquisizione di valori mobiliari, o che intenda investire o che sia sollecitato ad investire in valori mobiliari.

"Leggi e regolamenti": indica le disposizioni di legge e di regolamento e le altre disposizioni normative applicabili in Italia od in Australia per quanto concerne i valori mobiliari.

"Persona": indica ogni persona fisica o giuridica, associazione od associazioni non riconosciute.

"Autorità richiesta": indica l'Autorità cui è rivolta una richiesta di assistenza ai sensi del Memorandum d'Intesa.

"Autorità richiedente": indica l'Autorità che formula una richiesta ai sensi del Memorandum d'Intesa.

"Valori mobiliari" indica:

(a) qualunque azione, obbligazione, titolo, dichiarazione di debito, partecipazione in organismi di investimento collettivo o ogni strumento simile ad azioni, obbligazioni, titoli, dichiarazioni di debito ed interessi in organismi di investimento collettivo;

(b) qualunque contratto o diritto che dà diritto a sottoscrivere, comprare o vendere qualunque strumento citato in (a);

(c) qualunque contratto di borsa, contratto future, contratto di opzione, o qualunque strumento finanziario basato sugli strumenti citati in (a);

(d) qualunque contratto su indici basato sugli strumenti citati in (a);

(e) qualunque contratto di borsa, contratto future su merci o qualunque contratto future di opzione su merci.

"Operatori in valori mobiliari" indica:

(a) qualunque persona che eserciti l'attività di:

(i) acquisto, vendita, distribuzione, trasferimento, compensazione o liquidazione di

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive name, and the second is a more stylized, possibly initials-based signature.

valori mobiliari;

(ii) raccolta, esecuzione o trasmissione di ordini conferiti da investitori aventi ad oggetto l'acquisto o la vendita di valori mobiliari;

(iii) gestione individuale o collettiva, in conto proprio o in conto terzi, di valori mobiliari o conti; e

(b) qualunque persona che sia associata ad un'altra persona che eserciti una delle funzioni elencate nel sub-paragrafo (a), inclusi, senza limitazioni, impiegati o rappresentanti autorizzati.

## **2 PRINCIPI GENERALI**

2.1 La finalità di questo Memorandum d'Intesa è quella di stabilire, nei limiti stabili dalla legge, un quadro di assistenza reciproca tra le Autorità al fine di proteggere gli investitori, di promuovere l'integrità dei mercati finanziari, di agevolare lo svolgimento delle funzioni delle Autorità e di assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

2.2 Le Autorità si impegneranno a rispettare i termini del Memorandum d'Intesa.

2.3 Questo Memorandum d'Intesa non:

(a) modifica o si pone al di sopra di qualunque disposizione legislativa o regolamentare applicabile in Italia o in Australia;

(b) pregiudica la capacità delle Autorità di scambiare informazioni di natura non confidenziale;


(c) crea un obbligo di diritto internazionale; crea qualunque diritto che possa essere fatto valere da terzi; o

(d) ha effetto su qualunque altro Memorandum d'Intesa concluso dalle Autorità.

## **3 AMBITO DI APPLICABILITA' DELL'ASSISTENZA**

3.1 Le Autorità si forniranno la massima assistenza reciproca ai sensi di questo Memorandum d'Intesa, nei limiti stabiliti dalle leggi e dagli usi dei rispettivi Stati. Questa assistenza verrà fornita:

(a) in connessione con indagini effettuate allo scopo di determinare se una persona abbia violato le leggi ed i regolamenti dell'Autorità richiedente applicabili nello Stato dell'Autorità richiedente; o



(b) per condurre procedimenti sanzionatori risultanti da dette violazioni.

3.2 Assistenza reciproca verrà fornita nei seguenti settori:

(a) insider trading, manipolazione del mercato o altre pratiche fraudolente o manipolative in relazione a società, valori mobiliari, contratti future e di opzione, ed organismi di investimento collettivo;

(b) applicazione delle leggi e dei regolamenti relativi alla negoziazione, mediazione e gestione in valori mobiliari, contratti future, opzioni e investimenti collettivi;

(c) assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento relative alla onorabilità e professionalità delle persone autorizzate o registrate quali operatori in valori mobiliari, e la correttezza ed integrità nello svolgimento delle proprie attività;

(d) assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento relative ai diritti degli investitori ad ottenere informazioni tempestive ed accurate riguardo i valori mobiliari, ed all'informativa sulle partecipazioni societarie;

(e) i doveri degli emittenti e degli offerenti valori mobiliari di rendere pubbliche tutte le informazioni rilevanti per gli investitori; e

(f) qualunque altra questione che rientri nell'ambito della giurisdizione delle Autorità.

3.3 L'assistenza ai sensi di questo Memorandum d'Intesa include:

(a) informazioni provenienti dai files dell'Autorità richiesta;

(b) ottenere prove e documenti da persone;

(c) raccogliere dichiarazioni da persone.

#### **4 RICHIESTE DI ASSISTENZA**

4.1 Le richieste di assistenza devono essere indirizzate per iscritto al funzionario di contatto dell'Autorità richiesta indicato nell'Allegato A.

4.2 Allo scopo di agevolare la prestazione dell'assistenza, l'Autorità richiedente dovrà specificare:

(a) una descrizione generale sia della caso oggetto della richiesta che dei fatti concernenti tale caso, incluso:

(i) il comportamento sotto indagine;



(ii) qualunque periodo di tempo al quale la richiesta fa riferimento; e

(iii) i nomi, e gli ultimi indirizzi conosciuti, dei singoli individui o società ai quali si fa riferimento nella richiesta;

(b) una descrizione generale dell'assistenza richiesta;

(c) la finalità per la quale è richiesta l'assistenza;

(d) una copia delle leggi o dei regolamenti che potrebbero essere stati violati, ed una dichiarazione del modo in cui i fatti hanno condotto a ritenere o a sospettare che le leggi od i regolamenti potessero essere stati violati;

(e) una dichiarazione relativa al fatto se l'Autorità richiedente ha richiesto, o potrebbe convenientemente richiedere ad un'altra fonte le informazioni, le prove o i documenti relativi alla richiesta;

(f) la finalità per la quale le informazioni, le prove o i documenti devono essere utilizzati o potrebbero essere utilizzati in futuro;

(g) il periodo di tempo ed i mezzi preferiti per l'inoltro della risposta e, quando ciò sia opportuno, l'urgenza della richiesta.

4.3 Nel caso di urgenza, le richieste di assistenza e le risposte a tali richieste possono essere trasmesse con procedure sommarie o d'urgenza reciprocamente concordate dalle Autorità, a condizione che vengano confermate secondo le modalità prescritte nei sub-paragrafi 4.1 e 4.2.

4.4 Qualunque documento o altro materiale fornito in risposta ad una richiesta effettuata ai sensi del Memorandum d'Intesa e qualunque altra copia devono essere restituite su richiesta, nei limiti consentiti dalla legge.

## **5 ESECUZIONE DELLE RICHIESTE**

5.1 Ogni richiesta verrà valutata dall'Autorità richiesta al fine di determinare se possa essere fornita l'assistenza ai sensi del Memorandum d'Intesa. Se la richiesta non può essere pienamente accettata, l'Autorità richiesta considererà se possa essere fornito un altro tipo di assistenza.

5.2 L'assistenza ai sensi di questo Memorandum d'Intesa può essere negata:

(a) quando l'esecuzione della richiesta pregiudicherebbe la sovranità, la sicurezza, gli interessi economici fondamentali, o gli orientamenti politici assunti dallo Stato dell'Autorità richiesta;

(b) quando la richiesta concerne un'affermazione di competenza non riconosciuta

dall'Autorità richiesta;

(c) quando l'esecuzione della richiesta porterebbe ad una violazione delle leggi e dei regolamenti dell'Autorità richiesta;

(d) quando è già stato avviato un procedimento penale nello Stato dell'Autorità richiesta, basato sugli stessi fatti e nei confronti della stessa persona, o la stessa persona è già stata condannata in via definitiva per le stesse accuse dalle autorità competenti dello Stato dell'Autorità richiesta, a meno che l'Autorità richiedente possa dimostrare che provvedimenti richiesti in tale procedimento non sarebbero duplicativi dei provvedimenti emessi nello Stato dell'Autorità richiesta; o

(e) quando l'informazione o l'assistenza potrebbe essere ottenuta più rapidamente attraverso altri canali.

5.3 Il rifiuto di fornire assistenza non pregiudica la possibilità per le Autorità di consultarsi reciprocamente.

## **6 UTILIZZO CONSENTITO DELLE INFORMAZIONI**

6.1 L'Autorità richiedente userà le informazioni fornite soltanto per gli scopi definiti nella richiesta, compreso l'assicurare il rispetto o l'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamenti indicate nella richiesta.

6.2 L'Autorità richiedente, al momento di formulare una richiesta di informazioni, informerà l'Autorità richiesta della eventuale trasmissione al Pubblico Ministero, qualora l'Autorità richiedente lo ritenga probabile.

6.3 Se l'Autorità richiedente desidera usare le informazioni fornite per qualunque scopo diverso da quelli previsti nella richiesta, deve preventivamente chiedere il consenso dell'Autorità richiesta. L'Autorità richiesta può:

(a) consentire tale uso delle informazioni, e può imporre delle condizioni;

(b) negare tale uso delle informazioni, nel qual caso le Autorità si consulteranno reciprocamente ai sensi dell'articolo 9 riguardo le ragioni del rifiuto e le circostanze per le quali l'uso delle informazioni potrebbe essere invece consentito.

6.4 Quando l'Autorità richiedente è obbligata a norma della legge del suo Stato a trasmettere al Pubblico Ministero informazioni ottenute dall'Autorità richiesta che danno adito al sospetto od alla convinzione che sia stato commesso un reato:

(a) l'Autorità richiedente informerà l'Autorità richiesta di tale trasmissione;

(b) quando la Consob trasmette al Pubblico Ministero informazioni ottenute dall'ASIC ai sensi del "Mutual Assistance in Business Regulation Act 1992", la Consob



informerà il Pubblico Ministero della provenienza delle informazioni trasmesse e della loro fonte giuridica in base alla legge Australiana ed informerà l'ASIC di tale trasmissione; e

(c) quando l'ASIC trasmette al Procuratore Capo australiano ("Director of Public Prosecutions") informazioni ottenute dalla Consob, l'ASIC informerà il Procuratore Capo della provenienza delle informazioni trasmesse ed informerà la Consob di tale trasmissione; e

(d) le Autorità si informeranno reciprocamente dell'uso fatto delle informazioni da esse trasmesse al Pubblico Ministero, quando ciò divenga disponibile.

## **7 ASSISTENZA NON RICHIESTA**

7.1 Nei limiti consentiti dalle leggi e dagli usi delle proprie giurisdizioni, entrambe le Autorità faranno quanto loro possibile per fornire all'altra Autorità qualunque informazione di cui siano entrate in possesso e che dia adito al sospetto di una violazione, o di una possibile violazione, delle leggi e dei regolamenti il cui rispetto deve essere assicurato dall'altra Autorità.

7.2 Qualunque informazione non richiesta, fornita all'altra Autorità, non verrà usata per scopi diversi da quelli definiti nella lettera di trasmissione, eccettuato:

(a) le informazioni che possono essere usate in procedimenti civili, amministrativi o disciplinari se l'Autorità che fornisce le informazioni acconsente e tale consenso può essere assoggettato a determinate condizioni; e

(b) qualunque trasmissione delle informazioni all'Autorità Giudiziaria che verrà fatta ai sensi del sub-paragrafo 6.4.

7.3 Se l'Autorità richiesta si rifiuta di acconsentire ai sensi del sub-paragrafo 7.2(a), le Autorità si consulteranno reciprocamente ai sensi del paragrafo 9 riguardo le ragioni del rifiuto e le circostanze per le quali l'uso delle informazioni potrebbe essere invece consentito.

## **8 RISERVATEZZA DELLE RICHIESTE**

8.1 Ciascuna Autorità terrà riservate, nei limiti consentiti dalla legge:

(a) qualunque richiesta di informazioni fatta ai sensi di questo Memorandum d'Intesa;

(b) qualunque informazione fornita ai sensi di questo Memorandum d'Intesa; e

(c) qualunque questione derivante dall'applicazione di questo Memorandum d'Intesa,

incluse le consultazioni tra le Autorità.

- 8.2 Gli obblighi di riservatezza contenuti nel sub-paragrafo 8.1 non si applicano se:
- (a) la divulgazione delle informazioni è necessaria per espletare la richiesta; e
  - (b) l'Autorità dalla quale proviene la richiesta o l'informazione rinuncia a tali obblighi.

## **9 CONSULTAZIONI E CONTESTAZIONI**

- 9.1 Le Autorità possono reciprocamente informarsi di modifiche sostanziali nelle leggi e nei regolamenti, e possono consultarsi quando ciò sia necessario.
- 9.2 Le Autorità possono consultarsi e riesaminare questo Memorandum d'Intesa allo scopo di migliorarne il funzionamento e risolvere qualunque questione possa sorgere.
- 9.3 Le Autorità possono concordare le misure pratiche che si rendessero necessarie per agevolare l'applicazione di questo Memorandum d'Intesa.
- 9.4 Le Autorità si consulteranno in caso di qualunque disaccordo sul significato dei termini usati in questo Memorandum d'intesa.

## **10 EMENDAMENTI AL MEMORANDUM D'INTESA**

- 10 A seguito delle consultazioni effettuate ai sensi del paragrafo 9, le Autorità possono determinare gli emendamenti eventualmente necessari a questo Memorandum d'Intesa.

## **11 ENTRATA IN VIGORE**

- 11 Questo Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data della sua firma da parte delle Autorità.

## **12 RECESSO**

- 12.1 Questo Memorandum d'intesa rimarrà in vigore fin tanto che una delle Autorità non comunichi all'altra Autorità il proprio recesso per iscritto con un preavviso di trenta giorni.

12.2 Se un'Autorità comunica il proprio recesso da questo Memorandum d'Intesa, questo continuerà ad avere effetto per quanto riguarda tutte le richieste di assistenza formulate prima dell'effettiva data di comunicazione del recesso.

### **13 PUNTI DI CONTATTO**

13.1 Tutte le comunicazioni tra le Autorità devono essere fatte mediante i funzionari di contatto elencati all'Allegato A, salvo diversi accordi.


13.2 Un'Autorità può cambiare i propri funzionari di contatto dandone comunicazione per iscritto all'altra Autorità, senza che vi sia la necessità di firmare nuovamente questo Memorandum d'Intesa.

IN FEDE i Sottoscritti hanno firmato questo Memorandum d'Intesa.

FIRMATO a Nairobi in quattro originali, di cui due in inglese e due in italiano, ciascuno dei quali facente fede, il 15 Settembre 1998.

PER LA COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

PER L'AUSTRALIAN SECURITIES  
AND INVESTMENTS COMMISSION



Luigi SPAVENTA



Alan CAMERON

## ALLEGATO A

La persona di contatto dell'Autorità richiesta ai sensi dei paragrafi 4 e 13 del Memorandum d'Intesa è:

### COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Direttore dell'Ufficio Relazioni Internazionali  
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa  
Via Isonzo 19 d/e  
00198 Roma  
ITALIA

Telefono: 39.06.8477.381  
Fax: 39.06.8477.763

### AUSTRALIAN SECURITIES AND INVESTMENTS COMMISSION

Director of International Relations  
National Office, Sydney  
Australian Securities and Investments Commission  
Level 18  
135 King Street  
Sydney NSW 2000  
AUSTRALIA

Telefono: 61.2.9911 2075  
Fax: 61.2.9911 2634

